

l'Italia rimane in vigore. Il Governo indica che si attende la stabilizzazione della situazione politica in Libia, al fine di negoziare accordi bilaterali (in particolare si attendono i risultati delle elezioni dell'Assemblea Costituente del 7 luglio).

Il piano d'azione fa anche riferimento ad una dichiarazione resa nel corso di un seminario in occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati (il 20 giugno 2012) dal Ministro per la Cooperazione Internazionale, secondo il quale le espulsioni collettive dopo le intercettazioni in mare non fanno parte della politica italiana.

Già in questa occasione il 3 aprile 2012 è stato firmato un *procès verbal* / intesa tra il Ministro italiano dell'interno e il suo omologo libico, che fornisce la base per una nuova cooperazione tra i due paesi, nel rispetto dei requisiti in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei centri di accoglienza in Libia. Viene tuttavia sottolineato che tale "*procès verbal*" / intesa non è un nuovo trattato internazionale e non implica la ripresa della politica di espulsione collettiva del 2009.

Alla luce della situazione attuale, non vi è alcun rischio che le violazioni accertate dalla Corte nella sentenza Hirsi si possano ripetere, poiché le persone eventualmente intercettate in mare vengono ora condotte in centri specifici in Italia, al fine di valutare la loro situazione individuale nel rispetto di tutte le garanzie previste dalla Convenzione.

L'esame di tali questioni e delle osservazioni e comunicazioni presentate da diverse Organizzazioni non governative sarà ripreso nella 1157<sup>a</sup> sessione (dicembre 2012) (DH), alla luce delle nuove informazioni fornite e delle precisazioni richieste.

##### 5) Sentenza Milanova + altri c/ Italia e Bulgaria del 31 luglio 2012.

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione procedurale dell'articolo 3 della Convenzione, constatando che nelle particolari circostanze del caso di specie, le indagini svolte dalla Procura di Vercelli sul presunto maltrattamento della prima ricorrente ad opera di privati non sono state effettive (punto b §§ 101-108).

La diffusione della sentenza, sebbene non definitiva, all'ufficio giudiziario competente, ha consentito l'acquisizione di osservazioni al fine di valutare l'opportunità di un eventuale ricorso del Governo alla Grande Camera. Le osservazioni sono state trasmesse all'ufficio dell'Agente del Governo, per le sue valutazioni.

**ART.3. Sentenza favorevole della Grande Camera nel caso Scoppola c/Italia (N.3)**

La Grande Camera della Corte EDU (con sedici voti a favore e un solo dissenso) ha completamente ribaltato il giudizio espresso dalla seconda sezione in merito alla compatibilità con l'art. 3 Protocollo 1 della disciplina italiana sull'interdizione dei pubblici uffici, da cui discende - ai sensi dell'art. 28, comma 1 n. 1 c.p. - la privazione dell'elettorato attivo e passivo.

Nella precedente sentenza, i giudici della seconda sezione avevano censurato la disciplina italiana in ragione dell'automatismo della privazione del diritto di voto (che consegue direttamente alla condanna, annoverandosi tra gli effetti penali della stessa, e della quale non viene neppure fatta menzione nella sentenza di condanna); automatismo che era già stato stigmatizzato dalla Corte nelle sentenze Hirsi c. Regno Unito (n. 2) del 2005, Frodl c. Austria dell'aprile 2010 e Greens e M.T. c. Regno Unito del novembre 2010.

La grande camera, ribadita la validità del precedente Hirsi c. Regno Unito (n. 2), vero e proprio leading case in materia, ne ha tuttavia dato un'interpretazione restrittiva: il contrasto con l'art. 3 Protocollo 1 della Convenzione - ha affermato la Corte - si manifesta esclusivamente quando la privazione del diritto di elettorato attivo costituisce una misura di carattere generale, automatico e indiscriminato e si fonda esclusivamente sulla pronuncia di una sentenza di condanna, senza che vengano in considerazione la durata della pena inflitta, la natura e la gravità dei reati e le circostanze personali del detenuto.

**ART.5. Vi è una decisione favorevole all'Italia**

Sentenza Toniolo c/ Repubblica San Marino e Italia del 26 giugno 2012.

La Corte Europea ha riconosciuto la violazione dell'art.5 par.1 della Convenzione relativamente alla custodia cautelare sofferta dal ricorrente a San Marino, in attesa di essere estradato in Italia. Non vi sono state censure nei riguardi dell'Italia. La sentenza non ha liquidato alcuna somma a titolo di equa soddisfazione, poiché non vi era alcuna richiesta del ricorrente.

**ART.9. Vi è una sentenza favorevole all'Italia:**

Sentenza Sessa c/ Italia del 3 aprile 2012.

Il ricorrente, avvocato di religione ebraica, lamentava che il GIP del tribunale di Ancona non avesse preso in considerazione la sua richiesta di rinvio di un incidente probatorio ad altra udienza, poiché la data fissata coincideva con una festività ebraica. La Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dell'art.9 CEDU (libertà religiosa), considerato che il ricorrente era avvocato della persona offesa e che, nell'incidente probatorio, solo l'assenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato giustifica il rinvio dell'udienza.

Inoltre, ha osservato la Corte, il ricorrente avrebbe potuto farsi sostituire all'udienza e, in ogni caso, l'eventuale ingerenza nel diritto del ricorrente, prevista dalla legge, era giustificata dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui, in particolare dal diritto delle parti in giudizio al buon funzionamento della giustizia e del rispetto della ragionevole durata del procedimento.

ART.6. Sono quattordici le sentenze che hanno accertato la violazione della Convenzione.

Va in primo luogo segnalata la sentenza Arras e altri c/Italia, che si inquadra in quel filone di condanne per aver alterato l'equità del processo attraverso un intervento legislativo con effetti retroattivi (si vedano i casi del personale ATA Agrati c/Italia e il caso Maggio c/Italia, sulla situazione pensionistica dei cd “lavoratori svizzeri”).

La sentenza Arras e altri c/Italia riguarda la vicenda pensionistica relativa agli ex dipendenti del Banco di Napoli, che hanno subito un mutamento peggiorativo del loro regime pensionistico a seguito degli effetti retroattivi dell'art. 1, comma 55 della legge 243/2004.

Come nel caso Maggio, la Corte ha riconosciuto la sola violazione dell'art. 6 della Convenzione, dato che l'intervento con effetti retroattivi del legislatore italiano ha inciso sul diritto dei ricorrenti ad un processo equo, celebrato con la parità delle armi.

Vi sono poi tredici decisioni che hanno riguardato la questione della durata ragionevole del processo e dei sistemi di ricorso interno dell'ordinamento italiano.

In particolare, le sentenze Follo c/ Italia, Di Ieso c/ Italia, Parenti c/Italia e Maio c/ Italia non si discostano da numerosi altri precedenti giurisprudenziali, in cui la

Corte europea ha rinvenuto la violazione del diritto ad un equo processo per l'eccessiva durata del procedimento.

Tutte constatano la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata della procedura. La sentenza Maio accerta anche la violazione dell'art. 1, Protocollo 1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto della proprietà.

Con le sentenze Mezzapesa c/Italia, le due sentenze Pedicini c/Italia, Gatti e Nalbone c/Italia, Ambrosini c/ Italia, Pacifico ed altri c/Italia e Coop Sannio Verde c/Italia, la Corte ha ribadito di aver già considerato varie volte (si veda, in particolare, Simaldone c/Italia, § 44, 31 marzo 2009) che esigere da parte del ricorrente un nuovo ricorso «Pinto» per lamentare la eccessiva durata dell'esecuzione della decisione «Pinto», equivarrebbe a introdurre il ricorrente in un circolo vizioso, in cui il cattivo funzionamento di un rimedio lo obbligherebbe ad intentarne un altro. Una tale conclusione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'esercizio effettivo da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale, così come definito dall'articolo 34 della Convenzione.

La Corte ha ritenuto che sia necessario attirare ancora una volta l'attenzione del Governo Italiano su questo problema, e in particolare sui ritardi nel pagamento degli indennizzi «Pinto», ricordando che le autorità nazionali hanno il dovere di munirsi di tutti i mezzi adeguati e sufficienti che permettano di garantire il rispetto degli obblighi che incombono sulle stesse in virtù dell'adesione alla Convenzione. Tutto ciò anche al fine di evitare che il ruolo della Corte venga intasato da un numero eccessivo di ricorsi ripetitivi, riguardanti gli indennizzi accordati dalle corti di appello nell'ambito dei procedimenti «Pinto», il che costituirebbe una minaccia per l'effettività in futuro del sistema istituito dalla Convenzione (si vedano Cocchiarella c/Italia §§ 69-107 e §§ 125-130; Scordino c/ Italia (n. 3) (equa soddisfazione), §§ 14-15; Katz c Romania, § 9.).

Sulla contestata violazione dell'art.6 CEDU, particolare rilievo assumono le sentenze Gagliano Giorgi c/ Italia e Lorenzetti c/ Italia.

Con la sentenza Gagliano, i giudici europei, sia pure ai fini della ricevibilità del ricorso (ai sensi dell'art. 35, paragrafo 3, lett. b, della Convenzione, come sostituita dall'art. 12 del Protocollo n. 14), hanno affermato che - in un caso in cui il ricorrente, imputato in un procedimento penale, era stato prosciolto dal reato

contestatogli per intervenuta prescrizione, senza avervi previamente rinunciato, - "in queste circostanze la Corte è del parere che la riduzione della pena ha quantomeno compensato o particolarmente ridotto i danni che derivano normalmente dalla durata eccessiva del procedimento", ritenendo conseguentemente che il ricorrente non avesse subito "un pregiudizio rilevante al suo diritto ad un processo entro un termine ragionevole" (punti nn. 57 e 58), ai fini appunto dell'applicazione dell'art.6 della Convenzione.

Con la sentenza Lorenzetti, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, in tema di diritto ad un equo processo, con riguardo alla procedura per l'accertamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione di cui agli artt.314 e segg. c.p.p., attesa la mancanza di pubblicità del rito camerale celebrato dinanzi alle Corti di appello a norma degli artt.643, 646 e 127 c.p.p..

La Corte Europea ha rammentato l'importanza che assume la pubblicità del dibattimento nel quadro delle garanzie di trasparenza del processo e salvaguardia del diritto ad un equo processo. Con riferimento al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, ha ritenuto che, dovendo il giudice valutare se l'interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione intenzionalmente o per colpa grave, nessuna circostanza giustifichi l'esclusione della pubblicità dell'udienza, non trattandosi di questioni di natura tecnica che possano essere regolate in maniera soddisfacente unicamente in base al fascicolo.

**ART.8. Sono state emesse quattro sentenze di condanna per la violazione del diritto alla vita privata e familiare.**

1) Sentenza Di Sarno + altri c/ Italia del 10 gennaio 2012.

La sentenza tocca la vicenda della raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania, specificatamente nella zona di Somma Vesuviana, nell'arco di tempo dal 2005 all'inizio del 2008. La Corte ha ritenuto che i gravi danni ambientali possano incidere sul benessere delle persone e privarle del godimento del loro domicilio, in modo da nuocere alla loro vita privata e familiare, ravvisando un obbligo positivo per gli Stati di mettere in atto una regolamentazione idonea alle specificità delle attività pericolose (tra le quali rientra il trattamento dei rifiuti) e del rischio che potrebbe derivarne.

Nell'affermare la violazione dell'art.8 sotto il profilo materiale, la Corte ha constatato l'incapacità protratta delle autorità italiane ad assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La CEDU ha, inoltre, ravvisato la violazione dell'art. 13 della Convenzione, poiché non esiste nell'ordinamento giuridico italiano una via di ricorso effettiva, che consenta la riparazione delle conseguenze pregiudizievoli della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (dato che il procedimento avrebbe potuto portare solo al risarcimento degli interessati, ma non alla rimozione dei rifiuti dalle vie e dai luoghi pubblici). Non vi è stata liquidazione del danno da parte della Corte, che ha ritenuto che la constatazione delle violazioni costituisse una riparazione sufficiente per il danno morale.

## 2) Sentenza Costa e Pavan c/ Italia del 28 agosto 2012.

Si tratta della decisione con la quale la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano, per la sua legislazione in materia di diagnosi preimpianto (legge 40/2004), ritenuta incoerente nella parte in cui consente di accedere alla procreazione medicalmente assistita solo alle coppie sterili o in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili e non a quelle – come Costa e Pavan – portatrici sane di una malattia genetica incurabile.

La contraddizione risiede nel fatto che la legge 194/1978, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, consente alla donna di abortire qualora il nascituro presenti anomalie o malformazioni che determinino un grave pericolo per la salute della madre.

La Corte EDU ravvisa, dunque, un'incoerenza del sistema italiano, che da un lato non permette la diagnosi preimpianto (che consentirebbe di selezionare un embrione geneticamente sano o, per meglio dire, non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori i genitori), mentre dall'altro consente alla donna di non portare avanti la gravidanza, nel caso in cui il feto sia portatore della malattia genetica.

La sentenza non è definitiva ed è stato tempestivamente richiesto il rinvio alla Grande Camera da parte dell'Agente del Governo italiano.

**3) Sentenza Godelli c/ Italia del 25 settembre 2012.**

La ricorrente - di circa 70 anni di età, affiliata all'età di sei anni - ha adito la Corte europea lamentando il rigetto da parte delle autorità giudiziarie italiane dell'accesso alle informazioni sulla sua famiglia di origine, dovuto al fatto che la madre, al momento della nascita della bimba, non aveva consentito di divulgare la sua identità.

La Corte, dopo aver ricordato che l'art. 8 ha come finalità – tra le altre – quella di tutelare l'individuo contro le ingerenze dei pubblici poteri, ha affermato che il diritto all'identità, dal quale discende il diritto a conoscere le proprie origini, costituisce parte integrante del concetto di vita privata.

L'ordinamento italiano, ha sostenuto la Corte, non opera un bilanciamento degli interessi contrapposti, quello della madre a mantenere il suo anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, optando nettamente e senza riserve per la tutela della madre. Per tali ragioni, ritiene la Corte che l'Italia abbia ecceduto il margine di apprezzamento riservatole per assicurare l'osservanza dei principi della Convenzione, non trovando un punto di equilibrio e una proporzione tra gli interessi delle parti in causa. Il danno liquidato è stato di 5.000 euro; non è ancora spirato il termine per la richiesta di rinvio alla Grande Camera.

**4) Sentenza Hamidovic c/Italia del 4 dicembre 2012.**

La Corte ha ritenuto violato il diritto alla vita familiare della ricorrente, cittadina bosniaca residente in Italia dal 1991, in ragione della sua espulsione dal nostro paese nel 2005 in forza di un provvedimento emesso dal Prefetto di Teramo, poiché priva di permesso di soggiorno. La Hamidovic ha fatto poi rientro in Italia l'anno seguente e il provvedimento di espulsione è stato revocato. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto che la misura dell'espulsione fosse eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito, in considerazione della tenuità del reato per cui aveva riportato condanna (art. 671 c.p. poi abrogato dalla legge 94/2009) e del fatto che la donna viveva in Italia quantomeno dal 1991. Il danno morale liquidato dalla Corte è stato di 15.000 Euro.

Il termine per la presentazione di richiesta di rinvio alla Grande Camera scade il 4 marzo 2013.

Decisioni (Arrêts) sulla determinazione della liquidazione sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenza principale che ha disposto la condanna dello Stato italiano per il riconoscimento della violazione dell'art. 1 del Protocollo 1.

Vi sono ben 20 *arrêts* della Corte sulla liquidazione dell'equa soddisfazione in casi in cui era già stata accertata la violazione dell'art.1 del Protocollo 1 sul diritto di proprietà.

Si tratta di casi di espropriazione indiretta, già oggetto di decisione principale, per i quali la Corte ha fatto riferimento ai criteri liquidatori specificati nella sentenza della Grande Camera Guiso-Gallisay c/ Italia del 22 dicembre 2009, che ha ritenuto che l'indennizzo debba corrispondere al valore pieno e intero del terreno o immobile al momento della perdita della proprietà, stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Una volta dedotta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, tale importo deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione.

I casi cui ci riferisce sono i seguenti: Di Marco c/Italia; Sud Fondi c/Italia; La Rosa e Alba (n.4) c/Italia; Immobiliare Cerro c/Italia; Colazzo c/Italia; Carletta c/Italia; Colacrai c/Italia; La Rosa (n.8) c/Italia; Prenna e altri c/Italia; Iuliano e altri c/Italia; Messeni Nemagna c/Italia; Milazzo c/Italia; Di Pietro c/Italia; Matthias c/Italia; Fendi e Speroni c/Italia; Croci e altri c/Italia; Spampinato c/Italia; Trapani -Lombardo c/Italia; Srl Podere Trieste c/Italia; Medici e altri c/Italia.

Tra queste, per rilievo economico e sociale della vicenda, va segnalata la sentenza Sud Fondi, relativa al terreno di Punta Perotti, su cui era stato costruito un grosso complesso alberghiero. La Corte aveva accertato la violazione degli art. 7 della Convenzione – in riferimento alla confisca del terreno da parte dell'autorità giudiziaria, malgrado l'assoluzione degli imputati – e dell'art.1 del Protocollo 1. Con la pronuncia in data 10 maggio 2012, la Corte liquida ai tre ricorrenti una somma vicina ai 50 milioni di euro. La decisione è stata oggetto di richiesta di rinvio alla Grande Camera, respinta dalla Corte nel settembre 2012.

Decisioni (Arrêts) sulla determinazione della liquidazione sull'equa soddisfazione, a seguito di sentenza principale che ha disposto la condanna dello Stato italiano per il riconoscimento della violazione dell'art. 6 della Convenzione.

La Corte ha emesso due decisioni riguardanti la determinazione del *quantum* dovuto nei casi Agrati e altri c/Italia e Anna De Rosa e altri c/Italia.

Si tratta della vicenda del personale ATA della scuola transitato nei ruoli dello Stato, cui una legge interpretativa del 2006 aveva negato il diritto al mantenimento delle anzianità già maturate.

I ricorsi a Strasburgo avevano causato la condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione, poiché l'intervento con effetti retroattivi del legislatore italiano - mediante l'adozione di legge interpretativa - ha inciso sul diritto dei ricorrenti ad un processo equo, celebrato con la parità delle armi.

La Corte, nel liquidare il danno subito dai ricorrenti, ha escluso ogni riferimento ad incidenze sulla futura retribuzione e sul pensionamento oltre il novembre 2011, limitandosi a riconoscere la differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in assenza della legge interpretativa. Non vi è stata liquidazione del danno morale, poiché la Corte ha ritenuto sufficiente a tale titolo la constatazione della violazione.

#### Vi sono state ventotto decisioni di radiazione dal ruolo.

Nella maggioranza dei casi, la Corte ha preso atto del raggiungimento di un regolamento amichevole tra le parti. Si tratta di 15 ricorsi presentati da Flammini, Capineri +3, Ruffolo e altri, Sergi, Napolitano, Celentano + 5, Bassani e Colombo, Malvagna + 11, Bagnato, Monaco e Elia, Marra + 7, Perrella + 7, Roma + 7, Taschetti , tutti c/Italia; De Bellis, relativi a procedure «Pinto» italiane.

I ricorrenti hanno ottenuto la somma liquidata dal giudice italiano nella procedura Pinto, più una somma a titolo di danno morale derivante dal ritardo e il rimborso forfettario delle spese di lite dinanzi alla Corte (200 euro).

Tra gli altri casi di radiazione, si segnala Donati c/Italia, in cui il Governo italiano ha offerto al ricorrente una somma di 8 milioni di euro per i danni materiali collegati all'occupazione *sine titulo* e alla perdita definitiva del terreno occupato. Donati non ha accolto la proposta, ma la Corte l'ha ritenuta equa, alla luce dei principi affermati nella sentenza Guiso-Gallisay, e ha radiato la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1 della Convenzione.

Le decisioni che dichiarano irricevibili i ricorsi sono venti.

Quattro di queste (ricorsi Ben Slimen, Ignoua, Kneni e Maftah Belaj c/Italia) riguardano i casi di cittadini tunisini presenti in Italia, nei confronti dei quali era stata disposta l'espulsione da parte delle autorità italiane. La Corte, nel dichiarare irricevibili i ricorsi, ha evidenziato come la svolta democratica del gennaio 2011 abbia profondamente cambiato la Tunisia e che non sussista, allo stato, alcun rischio per i cittadini espulsi verso quel paese di essere sottoposti a tortura o a misure degradanti o inumane.

Una decisione interessante adottata dalla Corte ha toccato il tema della legge elettorale italiana (Saccomanno c/Italia del 13 marzo 2012). I ricorrenti ritenevano che la legge n. 270/2005 pregiudicasse la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo e si traducesse in una violazione della «sovranità del popolo» prevista dalla Costituzione, in violazione dell'art.3 del Protocollo 1 della Convenzione. La Corte EDU ha ritenuto che, sebbene la disciplina in questione comporti una costrizione sugli elettori per quanto riguarda la scelta dei candidati, questa può essere giustificata in un sistema elettorale in considerazione del ruolo costitutivo dei partiti politici nella vita dei Paesi democratici. La Corte ha constatato che i ricorrenti non hanno in alcun modo dimostrato che essa ostacoli o impedisca ad alcune persone o gruppi di prendere parte alla vita politica del Paese o tenda a favorire un partito politico o un candidato offrendo loro un vantaggio elettorale a scapito di altri, aggiungendo che i partiti politici costituiscono una forma di associazione fondamentale per il buon funzionamento della democrazia (Refah Partisi (Partito della prosperità) e altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, § 87, CEDU 2003-II) e svolgono un ruolo essenziale nell'informazione di un elettorato coinvolto.

Altra decisione rilevante è stata quella emessa nei confronti dei lavoratori della Agensud, ex Cassa per il Mezzogiorno (Torrie altri c/Italia del 24 gennaio 2012). I lavoratori si dolevano che, a seguito delle vicende susseguenti alla soppressione della Cassa, avevano subito una violazione del loro diritto di proprietà sia in quanto erano stati costretti ad accettare retribuzioni inferiori sia in quanto, a seguito all'interferenza legislative con i benefici contributivi che avevano già acquisito in virtù della normativa precedente, avevano perso importi considerevoli dei contributi che avevano già versato. La decisione risulta interessante dato che la CEDU offre un quadro giurisprudenziale articolato relativamente alla questione se una pensione può costituire un “bene” ai sensi

del trattato convenzionale. Sul caso di specie, i giudici europei hanno valutato la legittimità e la proporzionalità dell'ingerenza legislativa, non riconoscendo alcuna violazione.

Si segnala ancora - per l'attenta ricostruzione dei principi elaborati dalla Corte in materia - la decisione nel ricorso Varban c/Italia. La ricorrente affermava violati gli artt. 2, 8 e 9 della Convenzione, in relazione alle indagini condotte dalle autorità giudiziarie italiane sulla morte della propria figlia, nonché in relazione alle difficoltà incontrate per l'inumazione della salma secondo le proprie credenze religiose. La Corte ha ritenuto che l'indagine svolta sia stata effettiva e in tempi ragionevoli e che l'ingerenza nella vita privata della ricorrente - in relazione al tempo trascorso per la restituzione e l'inumazione della salma – sia stato ragionevole e giustificato dalle esigenze investigative.

E' del 20 novembre la decisione di irricevibilità del ricorso presentato dall'Avv. Attilio Pacifico, coinvolto nella vicenda Lodo Mondadori e IMI/SIR. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 6, 7 e 14 della Convenzione per mancanza d'imparzialità di alcuni magistrati che si erano occupati del suo caso; dell'art. 6 in relazione alla durata del processo e dell'art.4 del Protocollo 7 per violazione del principio del *ne bis in idem*. La Corte, nel dichiarare del tutto infondate le doglianze, ha rilevato l'assoluta imparzialità dei giudici Carfi, Ambrosini, Morelli e Macchia e la correttezza dei capi d'imputazione contestati al Pacifico. In ordine alla durata del procedimento, i giudici europei hanno preso atto del mancato esaurimento delle vie di ricorso interno, dato che non era stata proposta l'azione ex Legge 89/2001. Il terzo motivo, quello del *ne bis in idem*, è stato respinto poiché i giudici hanno considerato che Pacifico fosse stato processato per due episodi di corruzione distinti, pur se originati da fatti sostanzialmente identici.

Da ultimo, si segnalano le pronunce De Cristofaro c/Italia e Simonetti c/Italia, in cui giudici hanno ritenuto che i ricorrenti, tutti difesi dall'Avv. Marra, avessero abusato del loro diritto, presentando diversi ricorsi in relazione alla medesima vicenda (procedimenti Pinto) e fornendo alla Corte informazioni incomplete e fuorvianti.

## UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

### **Principali realizzazioni espletate dagli Archivi Notarili nel corso dell'anno 2012**

L’Amministrazione degli archivi notarili costituisce un’unità organica incardinata nel Ministero della giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. L’Amministrazione ha un proprio bilancio (che è di cassa e non di competenza), allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, riscuote direttamente i diritti e le tasse con cui provvede alle proprie necessità e costituisce un Centro di Responsabilità Amministrativa.

I principali compiti istituzionali demandati all’Amministrazione sono il controllo sull’esercizio dell’attività notarile, la conservazione del materiale documentario (degli atti dei notai cessati), il rilascio delle copie degli atti conservati, lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (compiti previsti dalla Legge 16.2.1913, n. 89), e la gestione del Registro generale dei testamenti (legge 25.5.1981, n. 307).

Nel corso dell’anno 2012 l’Amministrazione ha applicato le più recenti novità normative intervenute nel periodo (ad esempio, gli adempimenti formali derivanti dalla normativa del 2010 sull’allineamento catastale) all’attività ispettiva sugli atti dei notai in esercizio. L’Ufficio Centrale ha curato, altresì, il coordinamento delle attività ispettive, ha provveduto a pubblicare le più importanti e recenti decisioni degli organi amministrativi e giurisdizionali sul portale intranet. Ha, ancora, svolto attività formative per l’aggiornamento dei dirigenti e dei conservatori, oltre a realizzare corsi di alfabetizzazione informatica con modalità *e-learning*.

L’Amministrazione ha anche collaborato alla stesura del decreto, in corso di registrazione, che determina, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, i parametri per oneri e contribuzioni. In merito, sono state previste importanti semplificazioni per la determinazione dei diritti dovuti agli archivi notarili per i servizi all’utenza.

L’Amministrazione ha poi prestato particolare attenzione ai principali servizi resi al pubblico, stimolando gli uffici a soddisfare sempre maggiormente i bisogni dell’utenza, con ciò fissando obiettivi di miglioramento o di mantenimento di idonei standard di qualità. Alla fine dell’anno 2012 gli archivi notarili diretti da dirigenti hanno sperimentato le metodologie elaborate dalla Commissione indipendente per la

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, al fine di redigere delle carte di servizi che dovranno essere adottate nel corso dell'anno 2013.

Inoltre l'Ufficio Centrale ha svolto una istruttoria con l'Ente Poste S.p.A. per sottoscrivere nel corso dell'anno 2013 una convenzione diretta all'introduzione di modalità di pagamento elettroniche.

Nell'ambito della gestione del Registro Generale dei Testamenti, l'Amministrazione ha acquisito nell'anno 2012 oltre 110.000 richieste di iscrizione, raggiungendo così il numero complessivo di oltre 2.200.000 iscrizioni presenti nella banca dati per il periodo 1980 - 2012.

L'Ufficio ha anche garantito il rilascio dei certificati concernenti l'esistenza di atti di ultima volontà, instaurando, quando necessario, contatti con gli organismi degli Stati esteri aderenti alla Convenzione di Basilea (16 maggio 1972).

Nello svolgimento delle funzioni connesse con l'evoluzione del sistema informatico di gestione del Registro Generale dei Testamenti ed al fine di procedere alle innovazioni riguardanti l'amministrazione digitale ed il sistema per l'acquisizione di repertori, registri e atti notarili informatici, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110 ed al d.l.18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, l'Amministrazione ha implementato le proprie infrastrutture e la propria rete di servizi, stabilendo un accordo con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero. In questa prospettiva, nell'anno 2012 si è completata l'installazione e l'adeguamento delle reti LAN in 17 Archivi notarili distrettuali e nella sede dell'Ufficio centrale.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, sono stati collaudati in data 8 febbraio 2012 i lavori di ristrutturazione della sede dell'Archivio notarile distrettuale di Milano, funzionali agli usi del Palazzo di Giustizia.

Inoltre, l'Amministrazione ha stipulato l'atto di avveramento della condizione suspensiva e di trasferimento del diritto di proprietà di un'unità immobiliare sita in Pisa, che è stata così acquisita per destinarla a sede dell'Archivio notarile; ha altresì acquistato, sotto condizione suspensiva, una porzione di fabbricato sita in Potenza, da destinare a sede dell'Archivio notarile.

Infine nel corso dell'anno 2012 l'Amministrazione ha istruito la pratica per l'acquisto di un edificio da destinare a sede dell'Archivio notarile di Ascoli Piceno.

**PAGINA BIANCA**

**DIPARTIMENTO  
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**

## UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO

### UFFICIO I

Le principali attività poste in atto dall’Ufficio I del Capo Dipartimento possono essere così sintetizzate:

**Progetto “Diffusione di Best Practices negli uffici giudiziari italiani”,** finanziato dal Fondo Sociale europeo con la programmazione 2007-13, avviato nel 2008 e riguardante l’estensione della positiva esperienza di riorganizzazione e di miglioramento della comunicazione verso il cittadino della Procura della Repubblica di Bolzano ad una pluralità di uffici giudiziari.

In attuazione del progetto è prevista la realizzazione di specifiche attività volte ad incrementare la qualità dei servizi, ridurre i costi di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, migliorare la trasparenza e la capacità di comunicazione. E’ altresì disciplinata la responsabilità sociale degli uffici sui risultati e sull’uso delle risorse, la redazione della carta dei servizi, la certificazione di qualità ISO 9001.

L’ufficio ha continuato a svolgere attività di promozione ed informazione per favorire la partecipazione degli uffici giudiziari al Progetto; in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica ha effettuato la valutazione dei progetti per i quali attivare i finanziamenti attraverso le regioni; ha seguito l’andamento delle gare a livello regionale e lo sviluppo dei progetti in corso per avviare il confronto tra le diverse esperienze; ha curato i rapporti con le regioni e la comunicazione con la struttura tecnica per l’Organizzazione costituita presso il CSM.

Partecipano al progetto complessivamente 192 uffici giudiziari ed il valore complessivo dei progetti è di circa 45 milioni di euro. Tutte le tipologie di ufficio sono rappresentate e tutte le regioni italiane e le Province autonome hanno aderito.

Il 2012 ha rappresentato un anno di snodo nella diffusione di *best practices* negli uffici giudiziari italiani: un consistente numero di uffici ha terminato i progetti e molti altri hanno avviato i lavori o li hanno in corso. Nel dettaglio sono 57 gli uffici giudiziari che hanno concluso le attività, 104 quelli con i progetti in sviluppo e 31 quelli che aspirano ad avviare la sperimentazione e sono in attesa della aggiudicazione della gara di appalto per l’affidamento del servizio di consulenza. L’Ufficio I ha pertanto intensificato - anche in vista della chiusura della programmazione